



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.it

P.O. N. 2 AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 101

data 13/09/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 735

data 14-09-2018

OGGETTO	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott. Gabriele Pecoraro. Periodo dal 21.03.2017 al 31.12.2017 e dal 01.01.2018 al 11.07.2018
----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** (2018), il giorno **13** del mese di **SETTEMBRE** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dal Responsabile dell'Ufficio Pensioni, attestante:

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto la determina di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area.

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015/2017;
- Con deliberazione consiliare n. 79 del 23/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è in corso di predisposizione l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dell'anno 2016;

- Che questo Comune agisca in virtù dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in esercizio provvisorio, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- Che, pertanto, occorre fare riferimento agli stanziamenti assestati dell'ultimo bilancio approvato (2015) con la precisazione che l'Ente "applica i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Vista la nota di prot.n. 42018 del 04/10/2017, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici attesta che il Segretario Generale ha rogato dal 21/03/2017 al 30/09/2017 contratti pubblici per i quali è stata riscossa per diritti di rogito la somma di € 4.938,02;

Vista la nota di prot.n. 4053 del 24/01/2018, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici attesta che il Segretario Generale ha rogato dal 01/10/2017 al 31/12/2017 contratti pubblici per i quali è stata riscossa per diritti di rogito la somma di € 2.159,76;

Vista la nota di prot.n. 34955 del 12/07/2018, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici attesta che il Segretario Generale ha rogato dal 01/01/2018 all' 11/07/2018 contratti pubblici per i quali è stata riscossa per diritti di rogito la somma di € 2.937,44;

Vista la nota di prot.n. 37759 del 31/07/2018, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Segretario Generale chiede una variazione tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione, programma e macro aggregato ed in particolare dal capitolo 4000, missione 1 programma 2, al capitolo 4002, missione 1 programma 2, al fine di conseguire la liquidazione dei diritti di rogito maturati negli esercizi 2017 e 2018 e da la disponibilità, qualora il legislatore dovesse pronunciarsi con una interpretazione restrittiva della norma a restituire quanto ricevuto per i diritti di rogito;

Vista la determina dirigenziale n. 92 del 23.08.2018 (Reg. Gen. n. 670 del 23.08.2018), del Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane, con la quale, al fine della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale, si procedeva ad apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato

Visti:

L'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"...Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della repubblica".

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Favara nel periodo dal 21.03.2017 al 31.12.2017 e dal 01.01.2018 al 11.07.2018 al Segretario comunale dott. Gabriele Pecoraro nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Favara, ove il dott. Gabriele Pecoraro presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Favara non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 21.03.2017 al 31.12.2017 e dal 01.01.2018 al 11.07.2018, sono stati incassati rispettivamente € 7.097,78 e € 2.937,44 per diritti di rogito, come dalle attestazioni del responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti Pubblici, allegata alla presente;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), dei conteggi dei diritti di rogito da liquidare al Segretario Generale;


Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2) Di prendere atto che nel periodo dal 21.03.2017 al 31.12.2017 e dal 01.01.2018 al 11.07.2018 il Comune di Favara ha riscosso la somma di € 7.097,78 e di € 2.937,44 come da prospetto del Responsabile del Servizio allegato alla presente.
- 3) Di prendere atto che, i diritti di rogito riscossi nel suddetto periodo (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Gabriele Pecoraro perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.
- 4) Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, come da prospetto allegato, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito del suddetto periodo al Segretario dott. Gabriele Pecoraro per l'importo € 7.097,78 e di € 2.937,44, come meglio precisato al punto 5).
- 5) Di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.
- 6) Di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. n. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017.
- 7) Di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., le somme in considerazione della esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nel prospetto allegato.

Favara, li

Il Responsabile del Servizio
Gaetano Manganella



Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000

* DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere i seguenti Uffici: Trattamento Economico e Ragioneria ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa.

Favara, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Carmela Russello



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1468	13/09/2018	7.099,78	400211	2018
1404	13/09/2018	2.437,44	400211	2018
1405	13/09/2018	689,01	520011	2018

Data

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **4 SET 2018** al

Data,

Il Responsabile del servizio



PROSPETTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE

Periodo	Capitolo	Diritti di Rogito	Da Liquidare	Oneri Carico Ente
21/03/2017 - 31/12/2017	cap 4002 art 1 (Anno 2017)	€ 7.097,78	€ 5.733,26	€ 1.364,52
01/01/2018 - 11/07/2018	cap 4002 art 1 (Anno 2018)	€ 2.937,44	€ 2.372,73	€ 564,71
IRAP				
	cap. 5200 (Anno 2018)			€ 689,01

